

Articolo 3

Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group AB a favore di Post Danmark non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 4

1. La Svezia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 presso il beneficiario di tale aiuto.
2. La Danimarca procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2 presso il beneficiario di tale aiuto.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁰⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁸⁾.

Articolo 5

1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 è immediato ed effettivo.
2. La Danimarca e la Svezia attuano la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca e la Svezia trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste da adottare per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l'aiuto.
2. La Danimarca e la Svezia informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto a norma dell'articolo 4. Su richiesta della Commissione, esse trasmettono immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 7

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽¹⁰⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁰⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).

